

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO  
UFFICIO STUDI

---

STUDI SU ARGOMENTI  
DI INTERESSE NOTARILE

---

VOL. XI

ROMA  
CASA EDITRICE STAMPERIA NAZIONALE  
1983

CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO  
UFFICIO STUDI

---

# STUDI SU ARGOMENTI DI INTERESSE NOTARILE

---

*(Osservazioni su alcuni argomenti sottoposti all'esame  
dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato  
ottobre 1979 - maggio 1983)*

ESTRATTO DAL VOL. XI

STUDI DEL DOTT. MASSIMO D'AMBROSIO

ROMA  
CASA EDITRICE STAMPERIA NAZIONALE  
1983

## VII.

### REQUISITI SOGGETTIVI PER LA NOMINA A COADIUTORE

Ci è stato chiesto se un vincitore di concorso possa mantenere il diritto ad essere nominato coadiutore fino al 75.mo anno di età, nonostante la mancata iscrizione in ruolo.

L'Istituto del coadiutorato permanente, introdotto con la normativa della Legge notarile del 1913 venne, come è noto, soppresso con la L. 6 agosto 1926, n. 1365 contenente « norme per il conferimento dei posti notarili vacanti ». In particolare l'art. 8 della citata legge abrogava il primo comma dell'art. 45 della legge notarile che regolava la figura del coadiutore permanente.

Il coadiutorato temporaneo, istituito tuttora legato a insopprimibili esigenze notarili, rimane così regolato dall'ultimo comma dello stesso articolo 45 della legge notarile.

Ma la figura del coadiutore temporaneo che si è dimostrata nel tempo come quella meglio rispondente alla moderna concezione del notariato non può essere intesa senza riprendere il primo comma dell'articolo 45 L. N. che deve intendersi richiamato dal citato ultimo comma, almeno per quanto riguarda la determinazione dei requisiti soggettivi per la nomina a coadiutore. Ebbene, il primo comma richiedeva per la nomina a coadiutore « tutti i requisiti per la nomina a notaro ».

In forza di siffatto coordinamento si applica logicamente il rinvio all'art. 5 L. N. che, nella sua elencazione tassativa, prevede, al punto 6, « avere sostenuto con approvazione un esame di idoneità, dopo aver compiuto la pratica notarile ».

Al posto « esame di idoneità » ora deve intendersi « esame di concorso » a causa della introduzione del concorso unico nazionale per l'accesso al notariato.

Sembra pertanto, con una applicazione stretta della legge notarile, che il proponente il quesito quale idoneo vincitore di concorso nazionale si trovi nelle condizioni previste per la nomina a coadiutore senza richiedere preventivamente la iscrizione in ruolo al competente consiglio notarile. Beninteso ove sia anche

in possesso degli ulteriori specifici requisiti richiesti dall'art. 5 della legge notarile.

Tale è l'orientamento costante del Consiglio nazionale del Notariato, espresso dal parere n. 62 dell'agosto 1964 e dal parere n. 157 dell'aprile 1967.

La possibilità di nomina a coadiutore degli idonei, vincitori di concorso, ha subito però una drastica limitazione dalla legge 18 maggio 1973, n. 239, « Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili », che, nell'art. 2, sancisce come i dichiarati idonei nei concorsi per esame della nomina a notaio che non abbiano conseguito la predetta nomina siano da considerare candidati notai agli effetti della loro eventuale nomina a coadiutori di notai in permesso di assenza. Ma tali funzioni di coadiutore possono in siffatto modo essere esercitate dai dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge non oltre un quinquennio dalla dichiarazione di idoneità. Così per il quesito che ci riguarda non sarebbe possibile, in caso di non conseguimento della nomina, esercitare le funzioni di coadiutore per un numero di anni superiore a cinque.

Dall'esame dei citati pareri del Consiglio nazionale del Notariato, e dall'esame altresì dei pareri n. 75 del novembre 1964, n. 312 bis dell'ottobre 1972, n. 68 del settembre 1964, n. 215, del luglio 1968, n. 281 dell'aprile 1971, n. 232 del novembre 1968, ed anche dalla lettura di decisioni e delibere del Consiglio nazionale del Notariato assunte nei confronti di Consigli Notarili, oltre che da talune decisioni per la risoluzione di specifici casi singoli, sarebbe possibile suggerire, per il caso in esame, una ulteriore soluzione.

Si potrebbe, cioè, prendere in esame la possibilità di una iscrizione a ruolo conseguendo la nomina a notaio e la qualifica quindi di notaio in esercizio rinunciando, successivamente, a tale qualifica, e ottenendo a norma di legge la dispensa dal Consiglio notarile per motivi diversi da quelli previsti come cause di impossibilità a svolgere le funzioni di notaio: e cioè esclusivamente per propria volontaria rinuncia.

La condizione di notaio dispensato permetterebbe di fungere da coadiutore temporaneo di altri notai in esercizio senza incorrere nella limitazione esplicitamente prevista dalla L. 18 maggio



1973, n. 239, per i soli dichiarati idonei nei concorsi per esame per la nomina a notaio.

Di tale avviso è stato anche il Ministero di grazia e giustizia che ha espresso il suo parere affermativo con nota 12 febbraio 1931, n. 54010/59018, inviata al Procuratore della Repubblica di Modica (1): «per quanto poi riflette la difficoltà del Presidente del Tribunale ad ammettere che un notaio dispensato dall'ufficio . . . possa essere nominato coadiutore, questo Ministero ritiene che, nella specie, il provvedimento del Consiglio notarile non trovi ostacolo in alcuna disposizione legislativa o regolamentare. Invero non si tratta di notaio dispensato per aver raggiunto il 75° anno di età o per malattia, o altra causa che costituiscono motivo di incapacità o di indegnità dell'esercizio delle funzioni notarili, sibbene di dispensa chiesta ed ottenuta dal notaio nel proprio interesse».

Tali opinioni sono confortate da un ragionamento di indubbio realismo. Infatti, poichè i requisiti della nomina a coadiutore sono quelli stabiliti dall'art. 5 della legge notarile, non vi è dubbio che, facendo esatta applicazione delle norme, il notaio dispensato, appunto perchè già notaio, può ritenersi incluso nella categoria di coloro che abbiano superato il concorso per esame, e quindi a suo tempo dichiarati idonei, e così riassunti in sè tutti i requisiti per la nomina anche a coadiutore. Inoltre, sotto il profilo sostanziale, non v'è dubbio che la capacità di fungere da coadiutore in capo all'idoneo si riscontra a maggior ragione anche in capo al notaio cessato, beninteso quando il secondo è cessato per motivi diversi da quelli che sono causa di impossibilità a svolgere l'esercizio della professione.

Di fronte al costante indirizzo dei citati pareri non ci sembra poter opporre una più autorevole opinione. Non si può, però, non considerare il fatto che i pareri che hanno indirizzato le decisioni precedentemente citate abbiano data precedente alla legge del 18 maggio 1973, n. 239.

Ebbene, tale disposizione legislativa costituisce un indubbio segno restrittivo della funzione del coadiutore e, pertanto, al notaio dispensato potrebbe applicarsi in via analogica la stessa norma che limita l'esercizio del coadiutorato a soli cinque anni.

---

(1) Pubblicata su *Il Notaro* 1931, pag. 19.

Il notaio dispensato dall'esercizio, pur in una condizione tale che possa considerarsi superiore e diversa a quella del meramente idoneo, verrebbe successivamente nominato coadiutore in base pur sempre allo stesso titolo, cioè alla idoneità precedentemente raggiunta tramite il suo concorso d'esame.

Anzi, potrebbero avanzarsi dei dubbi in punto di stretto diritto non solo circa la supposta indefinitività della funzione del coadiutore già notaio in esercizio, come accennato, ma anche sulla stessa possibilità della nomina a coadiutore di un notaio dimissionario.

Basti considerare che la Corte di Cassazione, Sezione I Civile, nella sua sentenza del 6 giugno 1980, n. 3646, Salerno c. Cassa nazionale del notariato, distingue infatti la figura del coadiutore in due separate ipotesi: la fattispecie del coadiutore idoneo che qualifica « candidato notaio » e la figura del coadiutore notaio in esercizio che qualifica come « notaio vero e proprio ».

A tali due categorie, per ammettere la liceità della nomina a coadiutore di un notaio dispensato già in esercizio, dovrebbe potersi aggiungere una terza categoria di coadiutori già notai, perchè sicuramente il coadiutore già notaio non sarebbe qualificabile nè come « candidato notaio » nè come « notaio vero e proprio », che per essere tale deve essere iscritto attualmente nel ruolo dei notai in esercizio.

In definitiva, pur non potendosi opporre giurisprudenza o dottrina sull'argomento, potrebbe sembrare lecito dubitare della estensione analogica della normativa sul coadiutorato ai notai dispensati dall'esercizio che non sono nè « candidati notai » nè « notai veri e propri », e, comunque, anche quando si accettasse l'estensione della possibilità della nomina a coadiutore anche per i notai dispensati a propria domanda, non sembrerebbe non poter essere interamente applicabile per essi tutta la normativa relativa con il medesimo procedimento logico: ivi compresa la L.18 maggio 1973, n. 239 che limita ad un quinquennio la esercitabilità delle funzioni.

Giugno 1981